

- 18) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 19) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 20) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 21) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 22) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 23) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 24) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati mediante versamento virtuale tramite F24.

IL CONCESSIONARIO
ADRIATIC STEVEDORING COMPANY Soc. Cons. a r. l.
Il legale rappresentante – Tucci Davide

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Ortona (CH) via del Porto s.n.c., nonché domicilio digitale all'indirizzo: adriaticsc@pec.it
Ancona, addì 26/01/2023

IL CONCESSIONARIO
ADRIATIC STEVEDORING COMPANY Soc. Cons. a r. l.
Il legale rappresentante – Tucci Davide
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 06/02/2023 al n° 28 serie 1 con l'esenzione di euro 2577,39

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso;
Visto l'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, a mente del quale la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. [...] attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del richiamato decreto, è prorogata di 12 mesi;
Vista l'istanza presentata da Tommaso Nervegna, C.F. NRVTMS53E07G141Y, in qualità di legale rappresentante della Società "Adriatic Stevedoring Company società consortile a r.l.", C.F./P.IVA 02564710693, con sede legale in Ortona (CH) via del Porto s.n.c., acquisita al prot. n. ARR-12193 del 01/10/2021 e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-0000893 del 16/01/2023;
Vista la precedente licenza n. 04-12/2020 del 28/07/2020, rep. n. 1630, prorogata, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020, fino alla data del 31/10/2021;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-7229 del 05/10/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 05/10/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 22323 del 11/10/2021 dalla Capitaneria di Porto di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-12619 in data 11/10/2021;
Visto il parere rilasciato con nota prot. PA-23-21 del 21/10/2021 dal Comune di Ortona, acquisito al prot. n. ARR-13265 in data 22/10/2021;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-7952 in data 29/10/2021;
Visto il parere della Divisione Security di questa Autorità, acquisito al prot. n. PAR-240 in data 19/01/2022;
Vista la delibera n. 54 in data 20/12/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Visto il nulla osta prot. 762/RU del 10/01/2022 rilasciato dall'Ufficio delle Dogane di Pescara ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990, acquisito al prot. n. ARR-206 in data 10/01/2022;
Vista la richiesta di adempimenti funzionali alla sottoscrizione della presente licenza demaniale di cui alla nota prot. PAR-000262 del 19/01/2022, parzialmente riscontrata e ulteriormente sollecitata con le note prot. PAR-4499 del 17/06/2022; prot. PAR-8630 del 23/11/2022 e prot. E-210 del 04/01/2023;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 09/02/2022 del canone di € 25.622,05, richiesto con atto di accertamento n. 04-02/22 del 19/01/2022;
Vista la polizza fidejussoria n. 1932135 del 07/12/2022 dell'importo di € 52.000,00 emessa dalla società REVO Insurance S.p.A., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;
Vista la polizza assicurativa n. 1/2714/43/174458879, emessa in data 15/07/2020 dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità;
Vista la polizza assicurativa n. 1/005006187319 emessa in data 07/11/2019 dalla società Italiana Assicurazioni S.p.a. per l'importo di € 5.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo – Ufficio Territoriale di Ortona, acquisita al prot. n. E-0000785 del 13/01/2023;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 28/11/2022 PR_CHUTG_Ingresso_0093477_20221122 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

Alla **Adriatic Stevedoring Company società consortile a r.l.**

codice fiscale 02564710693

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 13.700,00** situato nel **Comune di Ortona** e precisamente nel **Porto commerciale di Ortona – area di colmata fra Molo foraneo Nord e nuova diga foranea, catastalmente individuata al foglio di mappa 26 mappale 4280**, allo scopo di **utilizzare un'area di mq. 13.700,00 adibita a deposito di materiali di grandi dimensioni, automotive e merci alla rinfusa.**

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2022 = € 25.622,05 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 4 dal 01/11/2021 al 31/10/2025.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) In ottemperanza alle indicazioni contenute nel verbale della riunione del Comitato di Sicurezza Portuale tenutasi in data 08/10/2021 avente ad oggetto l'approvazione dei Port Facility Security Plan degli impianti merci e passeggeri del Porto di Ortona, l'area assentita sarà oggetto di perimetrazione lato mare mediante realizzazione di recinzione costituita da new jersey sovrastata da orso-grill. Il concessionario dovrà pertanto garantire il pieno accesso all'area alle manovalanze incaricate della realizzazione della predetta recinzione, avendo cura al contempo di mantenere un'adeguata area di rispetto per la durata delle lavorazioni. Sarà cura dell'Autorità di Sistema informare preventivamente il concessionario relativamente al cronoprogramma dei lavori;

- 2) L'area assentita dovrà essere adeguatamente segnalata affinché in essa non vi sia mai la possibilità di intromissione o interferenza da parte delle attività portuali limitrofe;
- 3) Da parte del concessionario, anche con l'ausilio di soggetti tecnici idoneamente qualificati, dovranno essere condotte preventivamente le analisi e le valutazioni in ordine alla sicura stabilità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio prevedibili nell'esercizio della concessione demaniale. Laddove in base a tali valutazioni risultassero necessarie opere di adeguamento, queste ultime dovranno essere regolarmente realizzate a cura e oneri del suddetto soggetto concessionario, secondo uno specifico progetto preventivamente sottoposto all'approvazione dell'Autorità;
- 4) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 5) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 6) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 7) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 9) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 10) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 11) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 12) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di polizia doganale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 13) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 15) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 16) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 17) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;



PLANIMETRIA GENERALE scala 1/3000

